



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 06/11/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 28 ottobre 2014, n. 225**

Rideterminazione dell'aliquota del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per i Comuni della Provincia di Lecce, in esecuzione dell'Ordinanza n. 3894/2014 del Consiglio di Stato.

L'anno 2014 addì 28 del mese di ottobre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti, il Dirigente del Servizio dott. Giovanni Campobasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dott. Cosimo Calabrese, e confermata dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Gestione dei Rifiuti, dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;  
Vistala Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98;

Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204/2013 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 22/07/2013)";

Considerato l'art. 205 (misure per incrementare la raccolta differenziata) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce che entro il 31 dicembre 2012 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al 65%;

Visto l'art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;

Visto l'Allegato 2 alla Legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012;

Considerato l'art. 51 della Legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012 che ha apportato modifiche alla Legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, emendando il comma 6, il cui disposto entrerà in vigore il 01 gennaio 2014;

Considerato il comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 che stabilisce l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi;

Considerato quanto riportato nei commi 9, 10, 11, 12 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 che stabiliscono l'aliquota da applicare ai Comuni;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 con la quale il Dirigente del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia avente ad oggetto "Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di Lecce dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2014" stabiliva, per i Comuni della Provincia di Lecce, le aliquote del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014;

Considerato che con l'art. 29, comma 2, L.R. n. 45 del 30.12.2013, la Regione Puglia ha adottato misure eccezionali, vigenti solo per l'anno 2014, a sostegno dei bilanci dei Comuni, stabilendo che: "Tutti i comuni che prevedono di conseguire nel mese di giugno 2014 una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno al 5 per cento in più rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013 sono esentati dal versamento mensile del differenziale del contributo, fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro il 30 settembre 2014";

Considerato che con L.R. n. 37 del 01.08.2014, art. 36, comma 1, si è provveduto a riproporre l'agevolazione stabilita con L.R. n. 45, prevedendo che "In via eccezionale, i Comuni che nel mese di giugno 2014 non abbiano conseguito, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della l.r. 45/2013, l'incremento di raccolta differenziata del 5 per cento ma che prevedono di conseguire nel mese di novembre 2014 un incremento pari almeno al 6 per cento dell'indice di raccolta differenziata rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013, possono chiedere al Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica, entro e non oltre il 30 settembre 2014, la rideterminazione dell'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi secondo i criteri di premialità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia)";

Considerato che l'interpretazione autentica del predetto articolo 36, comma 1, per quanto concerne la parte che stabilisce che "la rideterminazione dell'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi secondo i criteri di premialità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 38", è da intendersi come segue: "Ai comuni che non hanno conseguito, ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R. n. 45/2013, l'incremento del 5% di R.D. o che non vi hanno aderito, e prevedono di conseguire nel mese di novembre 2014 un incremento di R.D. pari ad almeno il 6%, sarà applicata la stessa aliquota determinata per l'Ecotassa 2013";

Considerata l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3894, depositata in segreteria in data 27/8/2014, che ha sospeso la Determinazione Dirigenziale n. 276/2013 del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia;

Considerato che con tale Ordinanza la suddetta determinazione viene momentaneamente sospesa, in attesa che si decida il ricorso nel merito, nei confronti dei 48 Comuni della Provincia di Lecce ricorrenti (Guagnano, Caprarica di Lecce, Gagliano del Capo, Supersano, Novoli, Botrugno, Acquarica del Capo, Alessano, Arnesano, Cannole, Aradeo, Campi Salentina, Andrano, Carmiano, Castro, Casarano, Lecce, Gallipoli, Matino, Lizzanello, Maglie, Martano, Montesano Salentino, Miggiano, Monteroni di Lecce, Muro Leccese, Nardò, Otranto, Nociglia, Porto Cesareo, San Cassiano, Salve, Ruffano, Parabita, Salice Salentino, Sannicola, San Donato di Lecce, Racale, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Specchia, Squinzano, Surbo, Taviano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Ugento);

Considerato che i Comuni della Provincia di Lecce ricorrenti al Tar che hanno presentato l'istanza per avvalersi delle agevolazioni previste dalle L.R. 45/2013, per cui, però, non è stato possibile accertare l'effettivo raggiungimento di cui al co. 2, art. 29, L.R. 45/2013, in quanto gli stessi comuni non hanno presentato la certificazione necessaria, sono i seguenti:

- Alessano,
- Arnesano,
- Botrugno,
- Campi Salentina,
- Guagliano,
- Lecce,
- Lizzanello,
- Maglie,
- Matino,
- Miggiano,
- Montesano Salentino,
- Nociglia,
- Otranto,
- Porto Cesareo,
- Salve,
- San Cassiano,
- Sannicola,
- Specchia,
- Uggiano la Chiesa;

Considerato che tra i Comuni ricorrenti al TAR, R.g. n. 6276/2014, della provincia di Lecce, risultano non aver aderito alle agevolazioni previste dal co. 2, art. 29 della L.R. n. 45/2013 e al co.1, art. 36 della L.R. 37/2014 i seguenti comuni:

- Cannole,
- Castro,
- Gagliano del Capo,
- Gallipoli,
- Martano,
- Monteroni di Lecce,
- Tuglie;

Considerato che il Comune di Santa Cesarea Terme, tra i ricorrenti al Tar Lecce, R.g. n. 6276/2014, ha presentato istanza per avvalersi delle agevolazioni previste dalle L.R. 45/2013, ma non ha raggiunto l'obiettivo di cui al co. 2, art. 29, L.R. 45/2013, né tantomeno si è avvalso del co. 1 art. 36, L.R. 37/2014;

Vista la sospensione della Determinazione Dirigenziale n. 276 del 27/12/2013 per gli altri Comuni

ricorrenti che non sono compresi nell'elenco di cui ai due capoversi precedenti, in quanto ammessi al beneficio delle agevolazioni previste dalle Leggi Regionali nn.ri 45/2013 e 37/2014, per i quali l'aliquota applicata di Ecotassa 2014 risulta la stessa stabilita nelle determinazioni dirigenziali n. 182, 184 e 185 del 28/12/2012 e n. 55 del 17/04/2013 e n. 65/2013;

Considerato che l'Ordinanza n. 3894/2014 del Consiglio di Stato che ha riformato l'Ordinanza del Tar Puglia n.355/2014, e quindi sospeso la determinazione dirigenziale n. 276/2013 del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, si fonda sulle seguenti motivazioni: 1) "Ritenuto che la complessità, delicatezza e novità della questione sottesa alla presente impugnativa giustifichi la sospensione dei provvedimenti impugnati nelle more della decisione di primo grado, a causa delle ricadute sugli equilibri di bilancio dei Comuni odierni appellanti ..."; 2) "Ritenuto peraltro che anche in punto delibazione sommaria del merito del ricorso, l'impugnativa suffragata dai seguenti elementi favorevoli: a) il ciclo dei rifiuti conferiti negli impianti della Provincia di Lecce è analogo a quello praticato nella Provincia di Taranto in base alle attestazioni del responsabile dei rispettivi impianti, prodotte dai Comuni appellanti"; b) "la Regione ha manifestato l'avviso dell'applicabilità del sistema premiale prefigurato all'articolo 3, comma 40, L. n. 549/1995 nei confronti dell'impianto sito nella Provincia di Taranto (con le note dei propri dirigenti prodotte dai medesimi enti appellanti; c) in generale, come emerge dalle attestazioni dell'ATO leccese prodotta dai Comuni, il trattamento svolto presso gli impianti siti in Provincia di Lecce appare rispondente alle finalità del sistema premiale in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito;"

Considerato che la medesima Ordinanza prospetta espressamente la possibilità per la Regione di esercitare nuovamente il potere amministrativo sulla scorta di un supplemento istruttorio, precisando quanto segue: "evidenziato che sul punto vi sono nondimeno contrapposte deduzioni della Regione, ma queste sono compiutamente emerse solo nel corso del presente appello, cosicchè le stesse potranno in ipotesi essere apprezzate dalla medesima amministrazione in sede di riesercizio del potere conseguente alla presente sospensiva";

Considerato che sussistono i presupposti per un "riesercizio del potere" conseguente alla pronuncia cautelare, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento a tutti i Comuni della Regione Puglia;

Considerato che in sede di supplemento istruttorio è emerso quanto segue in relazione alle circostanze cui fa riferimento la motivazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato più volte citata:

- il punto 2), lett. a) dell'Ordinanza fa riferimento all'attestazione del responsabile dell'impianto della Provincia di Taranto, secondo cui il ciclo dei rifiuti solidi urbani del proprio impianto è analogo a quello dell'impianti della Provincia di Lecce. L'attestazione a cui si fa riferimento è quella rilasciata dai rappresentanti dell'impianto della società CISA di Massafra, datata 8 luglio 2014, prot. n. 477/14, depositata in cancelleria per il ricorso R.G. n. 1238/2014 - Tar Puglia. A proposito, si rappresenta che la Regione Puglia ha già provveduto a contestare la predetta attestazione di CISA, con nota del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica datata 10/10/2014, prot. n. AOO\_090 - 8509. L'attestazione è stata riesaminata attentamente anche con un provvedimento istruttorio interno del Servizio del 9/10/2014, prot. n 8415, nel quale si evidenzia quanto segue:

"L'art. 3, comma 40 della L. n. 549/1995, detta che: "Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38". Per cui, la riduzione al 20% dell'ecotassa è prevista solo per gli scarti e i sovvalli provenienti dagli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento. La definizione tecnica di un impianto di selezione automatica è di: "impianto in cui si attuano in serie diverse fasi di selezione finalizzate ad ottenere un

materiale omogeneo da avviare ad attività di recupero”. Non c’è alcuna possibilità, pertanto, di applicazione di tale norma per i rifiuti urbani indifferenziati che vengono assoggettati al trattamento di biostabilizzazione.

Con riferimento all’attestazione dell’8 luglio 2014 rilasciata da CISA, si precisa che la società gestisce sia un impianto di RSU, che un impianto di rifiuti speciali. L’impianto presso cui vengono conferiti i rifiuti solidi urbani indifferenziati dell’ex ATO TA/1 gestito da CISA è un impianto di biostabilizzazione, selezione e produzione CDR viene separata l’RBD (FORSU) dalla FSC, e non un impianto di selezione automatica. La differenza terminologica adottata dal legislatore trova riscontro in quella che è la finalità dei due tipi di impianti.

L’impianto di biostabilizzazione e selezione riceve un rifiuto indifferenziato derivante dalla raccolta e dallo spazzamento, che viene prima sottoposto ad un trattamento di biostabilizzazione, dopodiché viene vagliato al fine di recuperarne una frazione (FSC), che verrà inviata ad appositi impianti di recupero energetico; mentre, la frazione non recuperabile (RBD), verrà conferita in discarica di RSU.

Tutto quanto detto demolisce alla base l’impostazione stessa del ricorso. Il modello di gestione di RSU, indifferenziati di stabilizzati, stabilito nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani è il trattamento a norma, concettualmente in contrasto con misure derogatorie volte alla riduzione dell’aliquota: pertanto, a modello a regime si applica l’aliquota a regime.

L’impianto di selezione automatica, si ribadisce, “lavora” rifiuti differenziati a monte e non comporta un processo di biostabilizzazione. Effettuerà una serie di fasi di selezione automatica basate su differenti principi fisici (peso del rifiuto, densità, dimensione, colore, ecc.) al fine di allontanare il materiale estraneo da avviare a smaltimento ed ottenere tipologie di materiale omogeneo da avviare a recupero di materia.

La distinzione tra i due tipi di impianti ci fa capire che l’impianto di biostabilizzazione produce FSC da destinare ad impianti di produzione CDR o recupero energetico, RBD da conferire in discarica; quindi, niente scarti e sovvalli.

Gli scarti e i sovvalli sono citati dalla Legge n. 549/95, all’art. 3, comma 40, che fa riferimento ai soli impianti che fanno selezione automatica di rifiuti differenziati finalizzata al recupero di materia. Pertanto, gli scarti e i sovvalli che la legge ritiene beneficiari dell’applicazione del 20% del tributo speciale, sono solo quelli che derivano da “impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio”, non menziona gli impianti di biostabilizzazione e selezione automatica, che fanno parte del ciclo di gestione dei rifiuti indifferenziati.

La ratio della legge 549/95, infatti, è di diminuire il conferimento di rifiuti in discarica, attraverso la tassazione dello stesso. E la modalità per diminuire il rifiuto in discarica è aumentare le percentuali di raccolta differenziata. Per questo motivo viene adottata una misura derogatoria, con la riduzione dell’aliquota, per lo scarto e il sovrallò che deriva dalla lavorazione dei rifiuti differenziati.

La Regione Puglia, inoltre, ha fatto propria la ratio della normativa nazionale, la cui finalità è di abbattere le quantità di rifiuti in discarica, prevedendo un sistema di tassazione che, tra le altre disposizioni, premia le amministrazioni comunali che raggiungono percentuali più alte di RD.

Per la parte attinente la normazione regionale, la Regione Puglia ha adottato l’art. 7 “Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti”, che al comma 8 della L.R. n. 38/2011, ha stabilito che “... i sovvalli prodotti dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti (CDR), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore.” La discarica di che trattasi è una discarica di rifiuti solidi urbani. L’articolo, inoltre, stabilisce che “Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”. Tanto perché in precedenza tali scarti erano conferiti presso le discariche per rifiuti speciali con tariffe di conferimento superiori a quelle praticate presso le discariche di RSU.

Questo in linea con quanto prevede la L. 549/95, la quale ha voluto penalizzare i rifiuti che finiscono in

discarica. Così, allo stesso modo, in maniera estensiva, anche la Legge Regionale ha previsto che gli scarti e i sovvalli, in quanto conferiti nella discarica di RSU del bacino di competenza, devono essere tassati al massimo dell'aliquota del tributo speciale. Fermo restando, sempre, quanto previsto dall'art. 3, comma 40 della L. n. 549/95.

La società CISA dichiara di essere in possesso di un impianto di RSU nel Comune di Massafra in cui conferiscono i comuni della Provincia di Taranto, ma la società non esplicita il fatto che è proprietaria nel Comune di Statte di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, a cui effettivamente si riferisce nella corrispondenza. Entrambi gli impianti hanno sede legale a Massafra. Poi, prosegue affermando che:

“in relazione all'impianto in Massafra” “la società Cisa ha formulato istanza alla Regione Puglia in data 1 marzo 2013 in ordine all'applicabilità al suddetto impianto dell'art. 3, comma 40, L. 549/95, che prevede l'abbattimento dell'80% dell'ecotassa;” che con note del 15 maggio 2013 e del 7 gennaio 2014, rispettivamente a firma del dirigente dell'Ufficio Rifiuti e del responsabile del servizio finanze e tributi” la Regione ha riconosciuto alla istante la suddetta premialità, chiarendo, in primo luogo, che «”la legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 fa esplicito riferimento, nel caso di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, all'applicazione dell'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, pertanto le premialità riferite agli obiettivi di raccolta differenziata o alla chiusura del ciclo non sono ad essi applicabili, sono invece pertinenti le riduzioni di cui all'art. 3 comma 40 della legge regionale n. 549 del 28/12/1995”» e, in secondo luogo, che per l'anno 2014 la tariffa da applicarsi agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica «”è determinata, in applicazione dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 38/2011 e dall'art. 3, comma 40 della legge n. 549/1995, in 5,164 €/T (cioè nel 20% della vigente tariffa massima di 25,82 €/T”,».

Pertanto, lo scambio di corrispondenza tra CISA e gli Uffici regionali, al fine di comprendere quelle che sono state le disposizioni date dalla Regione, verte esclusivamente sull'applicabilità delle disposizioni di legge nazionali e regionali, ai rifiuti con esclusione di quelli indifferenziati.

Con la 1ª nota del 14.1.2013 inviata dalla società Cisa alla Regione Puglia, Ufficio Rifiuti e Ufficio Finanze, la stessa società riportava quanto segue: “Nella Legge Regionale n. 38 del 30/12/2011,[...]...non si fa menzione della possibilità di applicare la cd. Ecotassa in misura ridotta per alcune tipologie di rifiuti indicate all'articolo 3 comma 40 della legge n. 549/1995.

Poiché la scrivente società gestisce un impianto di smaltimento di rifiuti speciali nella Regione Puglia, e poiché le imprese che conferiscono presso l'impianto di cui la stessa è titolare richiedono l'applicazione dell'ecotassa in misura ridotta...”. E' evidente che Cisa chiede chiarimenti per il proprio impianto di rifiuti speciali con sede sempre in Statte, c.da Gravinola, e non, invece, per l'impianto di sua proprietà di trattamento di RSU sito in Massafra alla c. da Console, per entrambi la sede legale è Massafra. Per cui con la suddetta nota ha chiesto alla Regione Puglia se per “le imprese” che conferiscono presso il proprio impianto (evidentemente, quello di rifiuti speciali, in quanto se si fosse trattato di impianto di trattamento di RSU, a conferire sarebbero stati i comuni dell'ATO di Taranto) si applica l'art. 3, comma 40 della L. n. 549/1995, che prevede un'aliquota del 20% dell'ecotassa per gli scarti e sovvalli[...] derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata.

La nota suddetta veniva riscontrata prima dall'Ufficio Finanze in data 30.1.2013, prot. n. 711, il quale citava l'art. 7, comma 8, della L.R. n. 38/2011, che prevede: “Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi.

Pertanto, in applicazione della norma riportata, deriva che l'aliquota da applicarsi ai sovvalli corrisponde a quella prevista per i rifiuti solidi urbani (RSU).” [...]”Inoltre, in applicazione dell'articolo 3, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il tributo così determinato è dovuto nella misura del 20 per cento”. L'Ufficio finanze ha risposto con un orientamento in linea con l'interpretazione data all'inizio con il combinato disposto dell'art. 7, comma 8 della L.R. n. 38/2011 con l'art. 3, comma 40 della L. n. 549/95, e cioè che ai sovvalli e scarti derivanti dalla lavorazione di rifiuti differenziati, quindi impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, se vengono conferiti in discarica di rifiuti solidi urbani, si applica

l'aliquota massima del tributo speciale (l.r. n. 38/2011); mentre, si applicherà un'aliquota pari al 20% del tributo speciale, se gli stessi scarti e sovvalli, quindi provenienti dagli stessi impianti di cui sopra, vengono conferiti in impianti di rifiuti speciali. Pertanto, l'Ufficio Finanze ha ammesso l'applicazione dell'aliquota al 20% agli scarti e ai sovvalli conferiti in impianti diversi da quelli di RSU; d'altronde la stessa CISA nella nota del 14.01.2013 (prot. n. 52/13) dichiara di gestire un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, e per questo tipo di impianto pone una serie di quesiti sul tributo da applicare.

Con la successiva nota, dell'1.3.2013, prot. n. 150/13, la società precisava chiedendo di:

“specificare quale tariffa di tributo speciale per il conferimento in discarica debba applicarsi agli scarti di trattamento di Rifiuti Urbani prodotti dal territorio del Bacino TA/1”. “[...] essendo tali scarti tecnicamente degli ‘scarti e sovvalli da impianti di selezione automatica...’, si chiede se agli stessi debba essere applicata ‘la riduzione del 20% della tariffa massima in vigore per il corrente anno per i RSU’ art. 3, comma 40, L. n. 549/95.

La domanda di CISA sembra fugare ogni dubbio circa gli scarti e i sovvalli di cui si discute, sono scarti e sovvalli derivanti dalla selezione automatica, questione ampiamente discussa nella prima parte. Questi, prima di tutto, nulla hanno a che fare con il sottovaglio conferito in discarica (RBD) proveniente dall'impianto di biostabilizzazione e selezione automatica, ma sono residui (scarti e sovvalli) di lavorazione di impianti volti al recupero e riutilizzo, e per cui non è possibile in alcun modo recuperarli. Per questi la L.R. n. 38/2011, come già esposto sopra, stabilisce che se i sovvalli e scarti di rifiuti differenziati vengono conferiti in discarica di RSU, verranno tassati con l'aliquota massima del tributo speciale.

L'Ufficio Rifiuti con nota del 15.5.2013, prot. n. 3883 (nota citata nell'attestazione CISA), avente come oggetto “riscontro nota vostro prot. n. 150/13 del 01/03/2013”, indirizzata a Cisa, nonché al Servizio Finanze e ai comuni dell'ex ATO TA/1, si allineava al riscontro dato dal Servizio Finanze con nota del 30.1.2013, di risposta alla nota di Cisa prot. n. 52/13, in quanto “esaustiva delle richieste di chiarimento avanzate nuovamente con la nota in riscontro”.

E' evidente che il riscontro dell'Ufficio rifiuti non solo è verso la nota prot. n. 150 di Cisa, ma fa riferimento anche alla nota n. 52/13. L'Ufficio Rifiuti chiarisce: “si rappresenta che la legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 fa esplicito riferimento, nel caso di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, all'applicazione dell'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, pertanto le premialità riferite agli obiettivi di raccolta differenziata o alla chiusura del ciclo non sono ad essi applicabili”, queste premialità erano previste dalla vecchia legge regionale sul tributo speciale n. 25/2007, art. 9, in vigore nel 2013. Il dirigente dell'Ufficio prosegue: “...sono invece pertinenti le riduzioni di cui all'art. 3 comma 40 della legge regionale (errate corregge: nazionale) n. 549 del 28/12/1995.”

L'Ufficio Rifiuti, pertanto, si allinea a quanto detto sopra, ed è coerente a quanto affermato dall'Ufficio Finanze della R.P.. In sintesi: 1. Non è prevista alcuna riduzione per il conferimento in discarica di rifiuti solidi urbani, degli scarti e sovvalli derivanti dagli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio; 2. sono consentite le riduzioni di cui all'art. 3, comma 40 della L. n. 549/95, se gli scarti e sovvalli non vengono conferiti in discariche di RSU, e comunque siano derivanti dalla raccolta differenziata.

In data 7 gennaio 2014 la Regione Puglia - Ufficio Finanze (nota citata nell'attestazione CISA), con posta elettronica avente ad oggetto “Aliquote tributo speciale 2014”, rispondeva ad una precedente e\_mail inviata dai dipendenti di CISA e COGEAM, e all'ultimo capoverso confermava quanto detto finora: “Per quanto riguarda, infine, la tariffa da applicarsi per l'anno 2014 agli scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, questa è determinata, in applicazione dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 38/2011 e dell'art. 3 comma 40 della Legge n. 549/1995, in 5,164 €/T (cioè nel 20% della vigente tariffa massima di € 25,82 €/T)”.

Per cui l'attestazione della società Cisa depositata in data 8 luglio 2014 presso il Tar Lecce, che fa riferimento alle note regionali su indicate del 15 maggio 2013 e 7 gennaio 2014, non è fondata.

Gli Uffici regionali non hanno mai autorizzato l'applicazione di un'aliquota ridotta al 20% del tributo speciale agli scarti e sovralli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti nell'impianto CISA di RSU.

Tanto è vero che CISA per il proprio impianto di RSU per le annualità 2012 e 2013 non ha applicato alcuna riduzione dell'aliquota al 20% del tributo speciale per i sovralli e gli scarti provenienti da impianti di recupero. Tale riduzione sarà possibile riscontrarla nelle dichiarazioni del proprio impianto di rifiuti speciali.

CISA, inoltre, attesta: "che il ciclo di trattamento cui sono sottoposti i RSU negli impianti a servizio della Provincia di Lecce è identico a quello cui sono sottoposti i RSU nell'impianto CISA di Massafra", ... e" che in entrambi i casi il rifiuto in ingresso è costituito da RSU indifferenziato"; ma, ancora, "che in entrambi i casi i RSU in ingresso vengono sottoposti alle seguenti lavorazioni: pretrattamento finalizzato alla separazione dei metalli ferrosi, biostabilizzazione e selezione automatica;". Tutto questo è vero, ma inconferente, poiché come è evidente si tratta di impianti di biostabilizzazione e selezione, che come precisato all'inizio, non generano scarti o sovralli, ma RBD e FSC, come anche attestato da CISA nello stesso documento. Per cui questa attestazione che descrive gli impianti di RSU della provincia di Lecce, simili all'impianto di RSU di Massafra, non ha alcuna rilevanza, ai fini di dirimere la questione sull'aliquota da applicare agli scarti e ai sovralli. Il tributo speciale viene applicato, quindi, in modo imparziale su tutto il territorio regionale, in applicazione della normativa di settore. "

Per cui, il fatto che la società CISA attesti che "il ciclo di trattamento cui sono sottoposti i RSU negli impianti a servizio della Provincia di Lecce è identico a quello cui sono sottoposti i RSU nell'impianto Cisa di Massafra" è un fatto noto, come detto sopra, e nel caso di specie, come ampiamente e dettagliatamente riportato sopra, non disparità di trattamento. Infatti, nessun sistema premiale, ai sensi dell'art. 3, comma 40 della L. n. 549/1995 è stato riconosciuto all'impianto di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) gestito dalla società Cisa. Il trattamento fiscale degli impianti di RSU della provincia di Taranto è il medesimo di quella previsto per gli impianti della provincia di Lecce.

Considerato che per i seguenti Comuni ricorrenti al TAR Puglia della provincia di Lecce: Cannole, Castro, Gagliano del Capo, Gallipoli, Martano, Monteroni di Lecce, Tuglie, i quali, nonostante le agevolazioni dell'amministrazione regionale introdotte con le l.r. n. 45/2013 e 37/2014, volte a mantenere immutata l'aliquota del tributo speciale a quella determinata con l'Ecotassa 2013, non hanno mostrato alcun interesse ad avvalersi della predetta agevolazione, e in considerazione del fatto che l'Ordinanza n. 3894/2014, sospendendo la determinazione dirigenziale n. 276/2013, acconsentirebbe la medesima aliquota di tributo speciale, cioè quella determinata per il 2013, di cui hanno beneficiato i comuni della Provincia che, invece, hanno collaborato con l'ente regionale, aderendo alle disposizioni normative sopra riportato, per il perseguimento di quelli che sono gli obiettivi di aumento delle percentuali di R.D., che ogni anno, per legge, sono sempre più alte, e la cui mancata osservanza potrebbe sottoporre a procedura di infrazione comunitaria la Regione Puglia, e di conseguenza a forti penalità economiche, con una ricaduta sull'intera collettività. Per questo la Regione Puglia con la L.R. n. 38/2011, si è dotata di un sistema premiale a favore dei comuni che raggiungono maggiori percentuali di R.D..

Tenuto conto della nota del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica del 4/09/2014, prot. n. 6921, indirizzata agli OGA della Provincia di Lecce e Taranto, avente ad oggetto: "L.R. n. 38/2011 - tributo speciale per il conferimento in discarica. Richiesta informazioni", riscontrate dall'ATO Lecce in data 29/09/2014, prot. n. 734 e Taranto, prot. n. 140135/14 del 25/09/2014, entrambe non esaustive delle richieste formulate dall'Amministrazione regionale;

Considerata la sussistenza dei presupposti per adottare una nuova determinazione che tenga dovutamente conto di tutto quanto esposto sopra, e che allo stesso tempo consideri la mancanza di



volontà di quei comuni, che non hanno mostrato alcun interesse alla legislazione agevolativa regionale (che ha di fatto lasciato invariata l'aliquota ecotassa al 2013), che consente loro di conseguire all'attualità i medesimi risultati della citata Ordinanza di sospensiva, né tantomeno hanno mostrato un comportamento collaborativo con l'Ente regionale, volto a verificare il raggiungimento e alla comunicazione delle percentuali di R.D., secondo quelli che sono gli obiettivi previsti dalla legge regionale, nazionale e comunitaria;

Pertanto dopo aver verificato i vari punti evidenziati in detta determinazione e al fine di assicurare una uniformità di trattamento per tutti i comuni della Regione Puglia, si rende necessario assumere una determinazione che confermi quanto determinato per tutti i comuni della provincia di Lecce, in quanto dal supplemento istruttorio svolto non emergono elementi tali da indurre una riconsiderazione delle decisioni già assunte;

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle disposizioni del Consiglio di Stato n. 3894/2014, per i Comuni di Cannole, Castro, Gagliano del Capo, Gallipoli, Martano, Monteroni di Lecce, Tuglie, Alessano, Arnesano, Botrugno, Campi Salentina, Guagliano, Lecce, Lizzanello, Maglie, Matino, Miggiano, Montesano Salentino, Nociglia, Otranto, Porto Cesareo, Salve, San Cassiano, Sannicola, Specchia, Uggiano la Chiesa, Santa Cesarea Terme, si ritiene di quantificare l'aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l'anno 2014 secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata:

---

ARO/Comuni Ecotassa 2014 (euro)

---

Campi Salentina € 25,82

Guagnano € 25,82

Lizzanello € 25,82

Arnesano € 25,82

Monteroni di Lecce € 25,82

Porto Cesareo € 25,82

Lecce € 25,82

Cannole € 25,82

Martano € 25,82

Sannicola € 25,82

Tuglie € 25,82

Botrugno € 25,82

Castro € 25,82

Maglie € 25,82

Nociglia € 25,82

Otranto € 25,82

San Cassiano € 25,82

Santa Cesarea Terme € 25,82

Uggiano La Chiesa € 25,82

Alessano € 25,82

Gagliano del Capo € 25,82

Salve € 25,82

Matino € 25,82

Miggiano € 25,82

Montesano Salentino € 25,82

Specchia € 25,82

Gallipoli € 25,82  
Campi Salentina € 25,82  
Guagnano € 25,82  
Lizzanello € 25,82  
Arnesano € 25,82  
Monteroni di Lecce € 25,82  
Porto Cesareo € 25,82  
Lecce € 25,82  
Cannole € 25,82  
Martano € 25,82  
Sannicola € 25,82  
Tuglie € 25,82  
Botrugno € 25,82  
Castro € 25,82  
Maglie € 25,82  
Nociglia € 25,82  
Otranto € 25,82  
San Cassiano € 25,82  
Santa Cesarea Terme € 25,82  
Uggiano La Chiesa € 25,82  
Alessano € 25,82  
Gagliano del Capo € 25,82  
Salve € 25,82  
Matino € 25,82  
Miggiano € 25,82  
Montesano Salentino € 25,82  
Specchia € 25,82  
Gallipoli € 25,82

---

Verifica ai sensi del decreto legislativo n. 196/03

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI ex L.R. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto su premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
CICLO RIFIUTI E BONIFICA

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;  
visto l'art. 7 della L.R. 38 del 30 dicembre 2011;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie

## DETERMINA

- di confermare la D.D. n. 276/2013;
- di confermare e disporre, in applicazione di quanto disposto con L.R. 38/2011, l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2014, per i sottoelencati Comuni, come da tabella seguente:

---

### ARO/Comuni Ecotassa 2014 (euro)

---

Campi Salentina € 25,82  
Guagnano € 25,82  
Lizzanello € 25,82  
Arnesano € 25,82  
Monteroni di Lecce € 25,82  
Porto Cesareo € 25,82  
Lecce € 25,82  
Cannole € 25,82  
Martano € 25,82  
Sannicola € 25,82  
Tuglie € 25,82  
Botrugno € 25,82  
Castro € 25,82  
Maglie € 25,82  
Nociglia € 25,82  
Otranto € 25,82  
San Cassiano € 25,82  
Santa Cesarea Terme € 25,82  
Uggiano La Chiesa € 25,82  
Alessano € 25,82  
Gagliano del Capo € 25,82  
Salve € 25,82  
Matino € 25,82  
Miggiano € 25,82  
Montesano Salentino € 25,82  
Specchia € 25,82  
Gallipoli € 25,82

---

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito <http://ecologia.regione.puglia.it>
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;

- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- e) sarà trasmesso in copia conforme ai Comuni interessati ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio  
Dott. Giuseppe Pastore

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Giovanni Campobasso

---